

N. di prot. 9659

Pordenone, 16.10.2012

Spett.le  
**Architetti Pianificatori Paesaggisti e  
Conservatori della Provincia di Pordenone**  
Piazzetta Ado Furlan 2/8  
33170 PORDENONE

Oggetto: *affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione preliminare e definitiva, la direzione lavori, misura, assistenza di cantiere, contabilità, e assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione degli uffici aziendali presso il deposito di via Prasecco in Pordenone - CIG 4562700B24*

***Risposta alla richiesta di Chiarimenti Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone Prot. n.1422/2012-2.6***

Le previsione normativa introdotta dalla cd. Spending Review (D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in L. n. 135/2012), sulla scorta delle previsioni introdotte dalla L. n. 180/2012 (statuto delle Imprese) tende a salvaguardare l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese (PMI).

La definizione delle PMI era già contenuta nella raccomandazione 96/280/CE dd. 3.4.1996 nella quale la Commissione europea volle sottolineare la necessità di definire le PMI in modo preciso ed unitario sulla base dei seguenti criteri:

- ◆ numero dei dipendenti,
- ◆ fatturato, totale di bilancio e indipendenza,
- ◆ nonché le soglie di 50 e 250 dipendenti, rispettivamente per le piccole e medie imprese.

Con la raccomandazione 1442 del 6.5.2003 la Commissione ha provveduto ad aggiornare le regole sulla base delle quali un'impresa può essere definita PMI, con decorrenza dal 1.1.2005.

L'Allegato 1/2 della suddetta raccomandazione prevede che vengano suddivise le PMI:

- ◆ media impresa, quando il numero dei dipendenti è inferiore a 250, quando il fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale non supera i 43 milioni di Euro.
- ◆ piccola impresa, quando il numero di dipendenti è inferiore a 50, quando il fatturato annuo o il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 10 milioni di Euro.

- ◆ microimpresa, quando il numero dei dipendenti è inferiore a 10, quando il fatturato annuo o il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 2 milioni di Euro.

Altra importante modifica apportata al documento da parte della Commissione, riguarda la nozione di indipendenza. Mentre in quello precedente (96/280/CE) venivano considerate imprese indipendenti "quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo i casi", la nuova definizione prevede che non sia considerata "autonoma", ai fini della determinazione dei parametri dimensionali, "l'impresa collegata" e "l'impresa associata".

Per quanto riguarda quest'ultima, si intende quella il cui 25% del capitale o dei diritti di voto è in mano, da sola o insieme a una o più imprese collegate; soglia che può essere raggiunta o superata qualora siano presenti le categorie di investitori, specificate nell'Allegato 1/3 della raccomandazione 1442, che in particolare riguardano il settore pubblico e istituzionale. L'eccezione vale però solo se gli stessi investitori non sono individualmente o congiuntamente collegati all'impresa e se non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa.

Sostanzialmente dunque la definizione di PMI, oggetto di tutela della invocata disposizione viene ad interessare le strutture di operatori economici dotati delle seguenti caratteristiche:

Tipo	Occupati		Fatturato (Milioni di €)		Totale di bilancio (Milioni di €)
Media impresa	< 250	e	≤ 50	oppure	≤ 43
Piccola impresa	< 50	e	≤ 10	oppure	≤ 10
Micro impresa	< 10	e	≤ 2	oppure	≤ 2

Dunque la disposizione contenuta nel Bando che prevede un fatturato di 958.000 € da maturare negli ultimi 5 anni (per € 191600/anno) viene ad essere coerente e compatibile con le suesposte definizioni di PMI.

In ogni caso, la strategica valenza ed importanza per ATAP dell'intervento, l'alta complessità della prestazione e l'alta qualificazione interdisciplinare che l'attività progettuale e la direzione dei lavori dell'intervento in oggetto richiedono, inducono comunque a mantenere il requisito indicato nel Bando.

A disposizione per eventuali integrazioni o chiarimenti si porgono distinti saluti.

Ing. Vittorio Bozzetto  
(Responsabile del Procedimento)

